

Palazzo amministrativo 1  
Viale Stefano Franscini 6 / Vicolo Sottocorte  
telefono 091 814 39 37  
fax 091 814 44 88  
e-mail dfe-dc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione delle contribuzioni

Funzionario  
incaricato

**Ufficio giuridico  
6501 Bellinzona**

telefono 091/814.39.37  
e-mail

Gentile Signora  
Katrine Keller  
Via del Sole 22  
6943 Vezia

Bellinzona  
28 maggio 2009



Ns. riferimento

Vs. riferimento

gc

Concerne: Associazione Mabawa, Vezia


Gentile signora Keller,

in allegato le trasmettiamo le decisioni di esonero fiscale dall'imposta sull'utile e sul capitale e dalle imposte di successione e donazione, relative all'ente citato a margine.

Voglia gradire, gentile signora, i nostri migliori saluti.

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI**

Ufficio giuridico

  
G. Cattaneo

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia

## La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo dell'esenzione fiscale presentata dall'

### ASSOCIAZIONE "MABAWA"

con sede a Vezia e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come l'associazione, apartitica e aconfessionale, abbia lo scopo "di sostenere e realizzare progetti di sviluppo in Africa. In particolare l'associazione si propone di:

- *Promuovere e coordinare la collaborazione con enti e istituzioni del luogo che si occupano dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale dell'infanzia e dell'adolescenza.*
- *Promuovere l'autonomia delle donne, in particolare delle vedove che hanno a carico dei bambini, attraverso prestiti – microcredito e insegnamento professionale."*

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;

2. nel caso concreto l'ente svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a carattere internazionale. Esso promuove iniziative a carattere umanitario a favore della popolazione bisognosa nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa. L'associazione opera nel settore dell'istruzione, in ambito sanitario e nel campo agricolo.

All'associazione Mabawa è stato accordato un contributo finanziario federale da parte della FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana), per un progetto umanitario in Rwanda (cfr. contratto fra le parti del 12.12.2007, come pure la lettera della FOSIT del 18.2.2009 inerente la concessione all'associazione di un finanziamento "addizionale"). Questo contributo si inserisce nell'accordo 2007-2009 stipulato fra la FOSIT e la DSC (Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione), Berna (cfr. art. 2 e art. 3.8 del contratto di cui sopra);

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,


### **risolve:**


1. L'istanza è accolta. L'associazione "MABAWA", con sede a Vezia, è esonerata dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT.
2. L'associazione dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro. La fondazione è tenuta a destinare l'utile netto a favore dell'attività di pubblica utilità.
3. L'associazione è tenuta ad organizzare e ad amministrare la sua azione partendo dalla sua sede in Svizzera o per il tramite di organizzazioni operanti nei paesi in via di sviluppo e a loro volta esenti.
4. Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Comitato non dovranno eccedere le spese vive.
5. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dall'inoltare regolarmente la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati.

6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. L'associazione è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
8. In caso di scioglimento l'associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità ed a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale. In caso contrario verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
9. In considerazione del fatto che la portata dell'art. 65 lett. f LT è identica a quella dell'art. 56 lett. g LIFD, le considerazioni suesposte e la relativa conclusione valgono anche per l'imposta federale diretta.
10. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
11. Comunicazione come di pratica ed all'Associazione "Mabawa", per il tramite della Presidente, Signora Katrine Keller, via del Sole 22, 6943 Vezia.

**DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI**

Ufficio giuridico

  
Simona Barbuscia-Genini

  
Donatella Beroggi